



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON AREA SRL PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E FORZATA DELLE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE, CODICE DELLA STRADA COMPRESO E PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE SISTEMA SEPA DIRECT DEBIT.	<i>Nr. Progr.</i>	29
	<i>Data</i>	20/01/2021
	<i>Proposta</i>	30
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

Data 20/01/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. ANTONELLO GRASSI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON AREA SRL PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E FORZATA DELLE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE, CODICE DELLA STRADA COMPRESO E PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE SISTEMA SEPA DIRECT DEBIT.

PREMESSO che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

VISTO l'atto di determinazione n. 341 del 17-07-2020, mediante il quale è stato concesso il servizio di riscossione delle violazioni al Codice della Strada ed entrate amministrative non corrisposte spontaneamente alla società Area S.r.l. di Mondovì (CN) mediante procedura Sintel;

RITENUTO di dover sottoscrivere una convenzione con Area srl circa le modalità di esecuzione del servizio affidatoLe, che viene allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante;

RITENUTO necessario altresì sottoscrivere con Area srl altra convenzione per la gestione dei pagamenti, anch'essa allegata al presente atto costituendone parte integrante, volta all'adozione della modalità di pagamento Sepa Direct Debit, resa possibile dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 27 ottobre 2020;

DATO atto che il codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari risulta essere Z422D97533;

CONSIDERATA la regolarità del D.U.R.C.

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 09 del 07-07-2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13-01-2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2021 al 31-03-2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12-01-2021, di assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio;

DETERMINA

Di approvare le convenzioni per “ l’affidamento in concessione del servizio di riscossione stragiudiziale e forzata delle somme derivanti da sanzioni amministrative, codice della strada compreso”, e per “la gestione dei pagamenti mediante sistema Sepa direct debit”, stipulate con Area Srl di Mondovì (CN), le quali vengono allegate al presente atto di determinazione e ne costituiscono parte integrante.

IL COMANDANTE
Dott. Antonello GRASSI

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE SISTEMA SEPA DIRECT DEBIT.

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ tra le parti di seguito indicate:

- *Il Sig. _____*
codice fiscale _____
nato a _____
il _____
residente in _____
nella sua qualità di Responsabile del _____
del Comune di _____
il quale agisce in nome, per conto ed interessi del Comune medesimo, che rappresenta
codice fiscale del Comune _____
di seguito indicato come "Ente" o "Comune";

e
- *Il Sig. Paolo Bongiovanni*
codice fiscale BNGPLA87E28F351Q
nato a Mondovì (CN)
il 28-05-1987
residente in Mondovì (CN), via Tanaro n. 40
il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore ad negotia
della Società Area S.r.l.,
con sede legale in Mondovì (CN), via Torino 10/B
codice fiscale e partita IVA 02971560046
di seguito indicata come "Concessionario" o "Affidatario";
- *Area S.r.l. e il Comune, congiuntamente, le "Parti"*

PREMESSO CHE

- Le Parti hanno attivo, nell'ambito dei servizi di cui il Concessionario è affidatario, un sistema di fatturazione e pagamento dei compensi da revisionare alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1 della L. 160 del 2019, commi 786 e 788, che escludono le attività di incasso diretto in capo, tra gli altri, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446 del 1997, di cui Area S.r.l. fa parte;
- Il nuovo sistema di fatturazione e pagamento è delineato dall'art. 1, comma 790, della L. 160 del 2019;
- il sistema delineato dal comma 790 della legge citata ad oggi non risulta pienamente attuabile;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 27 ottobre 2020, prendendo atto delle difficoltà operative legate all'attuazione del comma 790, ha delineato un sistema alternativo di gestione dei pagamenti, considerando che il suddetto comma attribuisce alle parti contraenti la facoltà, sulla base di un accordo, di derogare alla previsione normativa ivi contenuta e di seguito riportata:
“Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario trasmette entro il giorno 10 del mese all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'Ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati”;
- è a beneficio di tutte le Parti l'adozione di processi semplificati ed efficienti;
- il settore bancario propone sistemi di pagamento elettronici e standardizzati adeguati allo scopo;
- la citata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 27 ottobre 2020 propone all'uopo uno schema di convenzione tra Affidatario ed Ente volto alla semplificazione del sistema di pagamento che le parti intendono adottare;

quanto sopra premesso

le Parti concordano nell'adozione della modalità di pagamento Sepa Direct Debit, basata su una pre-autorizzazione all'addebito rilasciata inizialmente dal Comune, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento.

Al fine di consentire ciò, inizialmente ed *una tantum*:

- il Concessionario (creditore) si impegna a concordare con la propria banca l'utilizzo del servizio Sepa SDD relativamente al servizio oggetto del presente contratto;
- l'Ente (debitore) si impegna a trasmettere copia della presente convenzione e relativo mandato (allegato) al proprio tesoriere;
- l'Ente si impegna ad autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare il conto di tesoreria a seguito di un ordine di addebito proveniente dalla banca del Concessionario a saldo delle fatture emesse relativamente ai servizi resi all'Ente stesso;
- entro il giorno 10 di ogni mese il Concessionario trasmette all'Ente la rendicontazione delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e le relative fatture. In relazione a tali fatture:
 - il Concessionario produce ed inoltra al tesoriere dell'Ente, mediante la propria banca e tramite il canale Sepa SDD, un ordine di addebito, relativo alle sole fatture accettate elettronicamente attraverso il sistema SDI (fatturazione elettronica);
 - il Concessionario indicherà nel canale SDD, come data di addebito, una data non anteriore al giorno 10 del mese successivo a quello della rendicontazione;
 - il Concessionario si impegna a non produrre né ad inoltrare al tesoriere dell'Ente alcun ordine di addebito in caso di respingimento, nei tempi e nelle modalità previste dal D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, della fattura da parte dell'Ente;

Per il Comune:

Per il Concessionario:

Il Procuratore *ad negotia* – Paolo Bongiovanni

(Documento firmato digitalmente)

Allegati: mandato di pagamento SDD.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON AREA SRL PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E FORZATA DELLE SOMME
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE, CODICE DELLA
STRADA COMPRESO E PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI
MEDIANTE SISTEMA SEPA DIRECT DEBIT.**

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E FORZATA
DELLE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE,
CODICE DELLA STRADA COMPRESO.**

CIG: Z422D97533

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di settembre tra le parti di seguito indicate:

- Il Sig. GRASSI ANTONELLO (CF: GRSNNL58L04D198X), nato a CUGGIONO il 04-07-1958 e residente a CUGGIONO in VIA MARSALA, nella sua qualità di Responsabile del COMANDO POLIZIA LOCALE del Comune di Busto Garolfo, il quale agisce in nome, per conto ed interessi del Comune medesimo, che

rappresenta, ai sensi dell'art. 109, comma 2°, D.Lgs. n. 267/2000 - codice fiscale del Comune 00873100150, di seguito indicato come "Ente" o "Comune";

e

- Il Sig. Paolo Bongiovanni (CF: BNGPLA87E28F351Q), nato a Mondovì (CN) il 28.05.1987 e residente a Mondovì (CN) in Via Tanaro n. 40/e, il quale interviene nel presente atto in qualità di procuratore "*ad negotia*" della Società Area S.r.l. unipersonale, di seguito indicata come "Concessionario" o "Società", con sede legale in Via Torino n. 10/b, Mondovì (CN) codice fiscale e partita IVA 02971560046;

PREMESSO

- Che per il Comune di Busto Garolfo si rende necessario provvedere all'attività di riscossione stragiudiziale e forzata delle somme derivanti da sanzioni amministrative, Codice della Strada compreso;

- Che con determina n. 341 del 17/07/2020, il Comune di Busto Garolfo ha affidato in concessione il servizio di riscossione stragiudiziale e forzata delle somme derivanti da sanzioni amministrative, Codice della Strada compreso, alla Società Area S.r.l. unipersonale;

- Che l'affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36,

comma 2°, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016;

- Che la Società sopra identificata dispone di una propria struttura organizzativa qualificata con pluriennale esperienza nel settore ed ha presentato un'offerta che, anche se non materialmente allegata, viene richiamata nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Che sono stati verificati con esito positivo in capo alla Società i requisiti generali e speciali previsti in materia di servizi dalle normative vigenti.

Tutto ciò premesso ed approvato, da considerarsi parte integrante della presente, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'incarico

L'affidamento ha per oggetto il servizio, in concessione, di riscossione stragiudiziale e forzata delle somme derivanti da sanzioni amministrative, Codice della Strada compreso.

La Società è tenuta a prestare i propri servizi mediante lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'offerta richiamata in premessa, che si articolano più specificatamente nelle seguenti FASI di lavorazione:

FASE INIZIALE

- Definizione modalità di interscambio dei dati;
- Reperimento del materiale presso l'ente su supporto

elettronico;

- Caricamento del materiale su apposita procedura informatica;
- Scansione delle pratiche e delle relative notifiche (eventuale);
- Creazione di banca dati;
- Controllo delle anagrafiche e verifica delle notifiche.

DISAMINA DELLE LISTE DI CARICO

- Le liste di carico trasmesse dall'Ente sono analizzate dal Concessionario, che verifica le diverse tipologia di entrata e lo stato della riscossione prevedendo l'emissione, a seconda dei casi, di una Richiesta Formale di Pagamento (nell'ipotesi in cui sia necessario conferire data certa al credito) o di un'Ingiunzione fiscale, come di seguito descritto.

FASE STRAGIUDIZIALE

Il Concessionario può espletare la fase stragiudiziale prima del processo di riscossione forzata o, considerando che la normativa prevede la decorrenza di un certo lasso di tempo tra una fase di recupero e quella successiva, anche durante la decorrenza di tali periodi.

Pertanto, a seguito dell'invio di una richiesta di pagamento (sollecito, richiesta formale, ingiunzione fiscale, ecc.) e prima di procedere con l'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, la Società avvia un'attività di sollecito telefonico nei confronti del contribuente.

EMISSIONE INGIUNZIONE FISCALE

Il Concessionario deve anche garantire la gestione della procedura di riscossione mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 per il recupero delle sanzioni amministrative.

RISCOSSIONE FORZATA

Il Concessionario, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, procede con l'espletamento delle fasi cautelari ed esecutive di seguito descritte.

FERMO AMMINISTRATIVO (art. 86 D.P.R. n. 602/1973)

- Visura P.R.A.;
- Invio della Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo;
- Iscrizione del fermo amministrativo.

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO (art. 1, comma 792, L. 160/2019 e art. 50 D.P.R. 602/73)

- L'atto di intimazione ad adempiere viene notificato nel caso in cui sia decorso un anno dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

PROCEDURA IMMOBILIARE (art. 76 D.P.R. n. 602/1973)

- Visure Immobiliari;

- Iscrizione di ipoteca giudiziale;
- Invio comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973)

- Ricerca datore di lavoro;
- Verifica contratti di locazione;
- Verifica possesso di crediti di natura bancaria;
- Invio dichiarazione stragiudiziale;
- Invio atto di pignoramento.

Il Concessionario, per il tramite dell'Ente, è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria.

RICERCHE ANAGRAFICHE

Il Concessionario notifica gli atti sulla base delle indicazioni anagrafiche contenute nelle liste di carico consegnate dall'Ente.

Per tutti gli atti non notificati o non consegnati per irreperibilità e/o per intervenuto trasferimento, al fine di aggiornare le relative anagrafiche per la nuova spedizione e/o notificazione dell'atto e/o della comunicazione, il Concessionario attiva una ricerca per il rintraccio dei debitori utilizzando le banche dati normalmente impiegate per l'espletamento della predetta attività.

Per ciascuna ricerca effettuata, l'Ente riconosce al Concessionario il

compenso determinato al successivo art. 3 anche nel caso di esito negativo della successiva notificazione e/o comunicazione.

CONTENZIOSO

Interventi nel contenzioso

Per le contestazioni relative ai requisiti e/o vizi formali dell'atto emesso dal Concessionario, il contenzioso è gestito dal Concessionario stesso in modo autonomo nei primi due gradi di giudizio davanti alla Commissione Tributaria o al G.O..

Gestione del contenzioso

Se convenuto nel giudizio di opposizione a taluno degli atti emessi in ragione della concessione, il Concessionario provvede, anche conferendo incarico a professionisti abilitati al patrocinio legale, allo studio dell'atto introduttivo dell'opposizione, alla verifica dell'iscrizione a ruolo del contenzioso, alla predisposizione ed al deposito dell'atto di costituzione in giudizio contenente le difese relative alle contestazioni ad essa riconducibili nonché alla partecipazione alle udienze.

Le contestazioni riferibili agli atti o ai regolamenti dell'Ente sono gestite dall'Ente stesso con autonoma costituzione in giudizio, anche a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio; in caso di mancata costituzione, la Società può decidere di intervenire in giudizio al fine di evidenziare la propria estraneità.

Per le attività afferenti alla gestione del contenzioso, spetta al

Concessionario il rimborso delle spese dallo stesso sostenute in applicazione dei parametri previsti dagli artt. 1 e 3 del Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000 e/o dal Decreto Ministero della Giustizia n. 55/2014.

Spese di giudizio

Il Concessionario risponde unicamente per errori od inadempienze ad esso direttamente imputabili. Qualora il Concessionario fosse obbligato, anche solidalmente, a corrispondere somme di qualsiasi natura afferenti al contenzioso, derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti dell'Ente, le stesse sono ad esso addebitate.

Procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali sorte antecedentemente o durante la gestione della pratica, il Concessionario valuta se intervenire nella procedura concorsuale presentando domanda di ammissione al passivo dei crediti addebitando all'Ente stesso solo le spese di cui al decreto 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001).

ART. 2 – Durata

La presente Convenzione ha validità sino al 31/12/2023. Resta inteso che sarà in ogni caso cura del Concessionario espletare tutte le fasi della lavorazione forzata delle posizioni fino ad allora affidate e non prescritte anche dopo tale data.

ART. 3 – Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo economico per il servizio è il seguente, al netto dell'IVA, che verrà applicata secondo la normativa vigente:

- Aggio del 12,00% sulle somme effettivamente riscosse;
- Fisso a pratica € 10,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni anagrafica gestita;
- Ricerche anagrafiche € 5,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata e documentata;
- Spese esecutive e cautelari: tali spese sono addebitate al contribuente sulla base della Tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001 e poste a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015;
- Spese postali e/o di notificazione: il costo effettivo relativo all'invio di atti o comunicazioni al debitore, a carico dell'Ente, sarà anticipato dal Concessionario e addebitato all'Ente stesso a partire dalla data di consegna al postalizzatore/notificatore.

Al debitore saranno richieste le spese previste dall'art. 2 del D.M. 12/09/2012 o dalle tariffe applicate dal servizio postale universale, qualora superiori, e sarà fatturata all'Ente, a seguito del pagamento, l'eventuale differenza tra le suddette spese ed il costo effettivo già addebitato.

ART. 4 – Conto corrente dedicato

Gli incassi derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione

confluiscono su un conto corrente aperto presso la tesoreria dell'Ente e a questo intestato, appositamente dedicato alla riscossione delle entrate.

L'Ente garantisce al Concessionario l'accesso a tale conto, per consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

ART. 5 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento del servizio

Il Concessionario provvede a rendicontare con cadenza mensile gli incassi oggetto del contratto e a conteggiare le relative competenze e le spese anticipate entro il 10 del mese successivo; contestualmente emette le relative fatture, trasmesse anche al tesoriere, che dovrà procedere al loro pagamento nei termini e nelle modalità previste dalla L. n. 160/2019.

ART. 6 – Oneri a carico dell'Ente

Il Comune si fa carico di fornire l'assistenza con personale proprio per informazioni ed eventuali chiarimenti, nonché di fornire, su supporti cartacei o informatici, ogni utile documento che viene richiesto come necessario per l'espletamento del servizio.

L'Ente si impegna a fornire ogni utile indicazione, dati informatici ed ogni altro documento utile richiesto dalla Società ai fini del progetto, compatibilmente con le altre attività e priorità dell'ufficio.

ART. 7 – Oneri a carico della Società

La Società si obbliga ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge vigenti.

La Società si obbliga, in caso di impiego di personale dipendente, al pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Si obbliga, inoltre, al pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente contratto, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano la Società anche se non aderente alle associazioni di categoria sottoscrittrici del contratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – Responsabilità

L'incarico di cui alla presente Convenzione è svolto dalla Società a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico della Società, che ne è la sola responsabile.

La Società risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, in qualsiasi modo provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo alcuno, nessuno eccettuato, nei confronti

dell'Ente.

ART. 9 – Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 L. n. 136/2010, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fra i quali l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7°, L. n. 163/2010).

ART. 10 – Clausola risolutiva espressa

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1.456 c.c., come previsto dall'art. 3, comma 8°, L. n. 136/2010.

ART. 11 – Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., l'Ente, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, nomina la Società, tramite apposito atto che costituirà parte integrante della presente Convenzione, Responsabile Esterno ai sensi dell'art. 28 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione

del perimetro di responsabilità di ambo le parti, individuando dunque, esclusivamente in relazione alla presente Convenzione, i trattamenti, le finalità, le modalità, i tempi di conservazione, le categorie di interessati e quant'altro previsto dallo stesso Reg. U.E. n. 2016/679.

La Società dichiara di trattare qualunque categoria di dati personali in assoluta osservanza di quanto sancito dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (detto anche G.D.P.R.) nonché del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii..

I dati trattati in esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione possono essere comunicati per le finalità previste dall'incarico di Responsabile Esterno sopra citato e trattati per conto della Società da parte di terzi dalla stessa incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano, sempre per conto del Concessionario, attività complementari o necessarie allo svolgimento del presente incarico.

La Società si impegna a nominare eventuali ulteriori responsabili, attraverso apposito incarico di Responsabile Esterno ex art. 28 G.D.P.R., solo ed esclusivamente previa verifica dei requisiti ovvero di garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. L'Ente sin d'ora autorizza ex art. 28 G.D.P.R. la nomina a Responsabile di tutte le società facenti parte del Team Group (di cui Team 1994 S.p.A. è holding e capogruppo) nonché di tutti gli altri soggetti che intervengono nel processo operativo (quali, a titolo esemplificativo, la società stampatrice o

quella deputata alla conservazione sostitutiva dei dati).

L'autorizzazione ex art. 28 G.D.P.R. rilasciata dall'Ente si intende estesa anche all'elenco dei responsabili, costantemente aggiornato, reperibile all'indirizzo internet www.areariscossioni.it.

L'Ente, ai sensi dell'art. 28, comma 2°, G.D.P.R. autorizza la Società alla nomina responsabili e, previa verifica dell'elenco sopra citato, ha la facoltà di opporsi in qualunque momento ad una o più nomine, esercitando tale diritto anche a mezzo posta elettronica certificata da inviare al D.P.O. della Società. Resta inteso che tale eventuale opposizione potrebbe comportare l'impossibilità di svolgere l'incarico, o parte di esso, con ogni conseguenza che ne potrebbe derivare a carico dell'Ente, che se ne assume la responsabilità.

Per quanto riguarda il conferimento dei dati da parte dell'Ente, è obbligatoria la comunicazione dei soli dati per i quali è previsto un obbligo normativo o contrattuale. Anche in questo caso, l'eventuale rifiuto di comunicare tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dell'incarico, o parte di esso, con ogni conseguenza che ne potrebbe derivare a carico dell'Ente, che se ne assume la responsabilità.

Unitamente alla presente viene inviata all'Ente apposita informativa privacy (documento denominato "allegato 1"), anch'essa da firmarsi digitalmente per presa visione.

La Società precisa su tutti i documenti inviati ai debitori che l'Ente, in qualità di Titolare del Trattamento, pubblica sul proprio sito internet

istituzionale l'informativa dedicata ai contribuenti; pertanto l'Ente si impegna sin d'ora alla suddetta pubblicazione manlevando la Società da qualsivoglia controversia derivante dalla mancata pubblicazione.

ART. 12 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto:

- La Società elegge domicilio presso la sede legale in Via Torino n. 10/b, 12084 – Mondovì (CN);
- L'Ente elegge domicilio presso la sede legale in Piazza Diaz n. 1, 20020 – Busto Garolfo (MI).

ART. 13 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente incarico sarà competente il foro territoriale di Busto Arsizio.

E' facoltà delle parti sottoporre ad un preliminare tentativo di mediazione qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto rivolgendosi ad uno dei soggetti iscritti nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. Qualora una parte decida di avvalersi di questa opzione dovrà individuare un soggetto mediatore tra quelli presenti nella Provincia in cui si trova il Tribunale di cui al

comma che precede, comunicando tale decisione all'altra parte.

ART. 14 – Determinazioni

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, per quanto compatibili.

ART. 15 – Allegati

Le parti dichiarano espressamente di aver letto, accettato ed approvato anche l'allegato 1 alla presente convenzione.

ART. 16 – Conclusioni

La presente Convenzione è, per sua natura, esente dal pagamento dei diritti di segreteria e rogito.

Il presente atto sarà immediatamente esecutivo tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso lo sottoscrivono digitalmente.

Letto e confermato.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Grassi Antonello

AREA S.R.L. UNIPERSONALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20/01/2021

IL PROCURATORE AD NEGOTIA

PAOLO BONGIOVANNI